



Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali

REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI

Consiglio dell'Ordine Nazionale
Dei Dottori Agronomi e Dottori
Forestali
Via Po, 22
00198 Roma
www.conaf.it
protocollo@conafpec.it

Sommario

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Definizioni

Art. 3 - Misura della contribuzione

Art. 4 - Adempimenti degli ordini

Art. 5 - Riscossione

Art. 6- Aspetti gestionali e contabili

Art. 7 - Determinazioni conseguenti alle situazioni di morosità degli iscritti

Art. 8 - Ritardato versamento delle quote di spettanza del Conaf

Art. 9- Mancato versamento delle quote di spettanza del Conaf

Art. 10 - Norme transitorie

Art. 11- Entrata in vigore del regolamento

Il Consiglio,

VISTO l'art. 26, comma 1, lett. g), della legge 7 gennaio 1976, n. 3 e s.m.i., che attribuisce al Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali il potere di determinare, nei limiti necessari a coprire le spese per il proprio funzionamento, la misura del contributo annuo da corrispondersi da parte degli iscritti agli Albi;

adotta il seguente regolamento.

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di riscossione del contributo di cui all'art. 26, comma 1, lettera g).della legge 7 gennaio 1976, n. 3 e s.m.i.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si definisce:

- a) "*Ordinamento Professionale*": il complesso delle norme contenute nella legge n. 3/1976 e s.m.i.;
- b) "*CONAF*": il Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali;
- c) "*Ordine*": l'Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali;
- d) "*Variazioni all'Albo*": qualsiasi fatto che modifica le informazioni di cui all'art. 30 della legge 3/1976 e s.m.i.

Art. 3 - Misura della contribuzione

- 1. Entro il 30 ottobre di ogni anno, su proposta del Consigliere Tesoriere, il *CONAF* stabilisce con propria deliberazione, la misura del contributo di cui all'art. 26, comma 1, lettera g) dell'*Ordinamento professionale* relativo all'anno successivo da porre a carico di ciascun iscritto all'Albo.
- 2. Entro il 31 ottobre di ciascun anno, il Consigliere Tesoriere comunica agli Ordini la misura del contributo annuo di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 4 - Adempimenti degli ordini

1. Entro il 31 gennaio di ogni anno ciascun *Ordine* comunica al *CONAF* il numero degli iscritti all'*Albo* alla data del 1 gennaio dell'anno di competenza, evidenziando gli iscritti sospesi e la relativa data del provvedimento di sospensione.
2. Gli *Ordini*, in ottemperanza dell'art. 36 dell'*Ordinamento professionale*, comunicano al *CONAF* le *variazioni all'Albo* nel termine di 30 giorni dal loro verificarsi.
3. Le comunicazioni di cui al comma precedente sono sostituite dagli aggiornamenti direttamente apportati al Registro unico nazionale degli iscritti mediante procedura informatica.

Art. 5 - Riscossione

1. Gli *Ordini*, unitamente alla riscossione del contributo annuale previsto ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera l) dell'*Ordinamento professionale* provvedono alla riscossione del contributo di cui all'art. 3, comma 1 del presente regolamento.
2. Il termine entro il quale gli iscritti debbono adempiere al versamento complessivo è fissato dal Consiglio dell'*Ordine* con apposita deliberazione.

Art. 6- Aspetti gestionali e contabili

1. Entro il 28 febbraio di ogni anno il *CONAF* accerta e comunica la quota annua di spettanza di ciascun *Ordine*, in base al contributo di cui all'art. 3, comma 1 del presente regolamento e al numero degli iscritti all'*Albo* (art. 4, comma 1 del presente regolamento).
2. Gli *Ordini* imputano in appositi capitoli delle entrate e delle uscite dei propri bilanci i contributi da riscuotere dagli iscritti e da versare al *CONAF*.
3. Ciascun *Ordine* deve versare al *CONAF* la quota annua di cui al comma 1 del presente articolo in due rate, ciascuna pari alla metà dell'importo totale, entro i termini del 30 giugno e del 30 settembre dell'anno di competenza.
4. La mancata attuazione da parte dei Consigli degli *Ordini* delle procedure di cui all'art. 34 dell'*Ordinamento professionale* non fa venire meno l'obbligo di pagamento delle somme di cui al comma 1 del presente regolamento.

Art. 7 - Determinazioni conseguenti alle situazioni di morosità degli iscritti

1. L'adozione del provvedimento disciplinare di sospensione per morosità non fa venire meno, in ogni caso, l'obbligo del recupero delle somme dovute anche attraverso l'adozione di azioni esecutive da parte del Consiglio dell'Ordine nei confronti dell'iscritto.

Art. 8 - Ritardato versamento delle quote di spettanza del Conaf

1. Il mancato rispetto dei termini di versamento previsti all'art. 6, comma 3 del presente regolamento dà luogo all'addebito di una somma aggiuntiva determinata applicando un saggio di interesse pari alla metà del tasso soglia di usura per i prestiti personali (ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 108/1996) rilevato al 1 gennaio dell'anno di competenza.

Art. 9- Mancato versamento delle quote di spettanza del Conaf

1. Il mancato versamento al CONAF entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di competenza della quota di cui all'art. 6, comma 1 del presente regolamento, darà luogo alla segnalazione dell'inadempimento al Ministero della Giustizia, ai sensi dell'art. 5 dell'*Ordinamento professionale*.

2. Ai Consigli degli Ordini per i quali sia stata avanzata la segnalazione al Ministero della Giustizia, ai sensi del comma 1 del presente articolo, è inibita la possibilità di partecipare alle assemblee dei Presidenti degli Ordini, nonché di richiedere il patrocinio e l'eventuale contributo economico per l'organizzazione di eventi.

Art. 10 - Norme transitorie

1. Entro il 30 aprile 2010, gli Ordini devono regolarizzare tutte le posizioni debitorie maturate nei confronti del CONAF e relative alle quote di competenza dell'anno 2008 e precedenti.

2. La regolarizzazione delle posizioni debitorie di cui al comma 1 potrà avvenire anche attraverso la definizione di un piano di rientro presentato dall'Ordine entro il 15 aprile 2010. I criteri del piano di rientro sono stabiliti con circolare del CONAF entro il 28 febbraio 2010.

3. La mancata regolarizzazione della posizione debitoria secondo quanto previsto dai commi precedenti del presente articolo comporta la segnalazione dell'inadempimento al Ministero della Giustizia, ai sensi dell'art. 5 dell'*Ordinamento professionale*.

4. Per la quota di competenza del 2009 sarà applicata la sanzione prevista con comunicazione Conaf prot. n. 1278/2009 in data 31/03/2009.

Art. 11- Entrata in vigore del regolamento

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione sul portale ufficiale del CONAF.

Roma, lì 22/01/2010

F.to Firmato

Il Segretario

Dott. Agr. Riccardo Pisanti

F.to Firmato

Il Presidente

Dott. Agr. Andrea Sisti